

#### COMUNE DI AREZZO

# PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO DI GARA
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI AA.SS 2023/2025

LOTTO 1-CIG. 984537654B

"GESTIONE N.8 ASILI NIDO COMUNALI E N.1 SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE"

LOTTO 2-CIG. 9845383B10

"ATTIVITA' AUSILIARIE DI SUPPORTO E ATTIVITA' DI SOSTEGNO IN PRESENZA DI BAMBINE/I DIVERSAMENTE ABILI NEI SERVIZI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA"

CPV: 80110000

### Sommario

PREMESSE	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	
2.3 COMUNICAZIONI	
3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	10
3.1 DURATA	
3.2 OPZIONI E RINNOVI	
3.3 REVISIONE PREZZI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZION PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI GENERALI	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	14
6.2-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	
6.3-REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDIN AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE CONSORZI STABILI	
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO	18
9.GARANZIA PROVVISORIA	18
10. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO	21
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMEN GARA	
12.1 Regole per la presentazione dell'offerta	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENDELLA BUSTA telematica A	
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	27
14.2 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	30
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO MODULI A. A.2.a- A.2.b	

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE (E DICHIARAZIONI ULTERI PER I SOGGETTI ASSOCIATI)	
14.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONCORRENTE RTI -CONSORZIO ORDINA E	
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZI ART.45 LETT.B) -C)- IMPRESA AUSILIA (MODULI A.2.A E A.2.B)	
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	34
14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO (GARANZIA PROVVISORIA / BOLLO/ PASSOE)	34
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
15. OFFERTA TECNICA - CONTENUTO DELLA BUSTA telematica B	36
16. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA telematica C	38
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	40
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	41
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
22.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
24. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'	47
25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	47
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	48
27. ACCESSO AGLI ATTI	48
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

#### **PREMESSE**

Con determina a contrarre n.1416 del 31/05/2023 adottata dall'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici di approvazione dell'indizione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi e scolastici aa.ss.2023/2025 con modalità telematica ai sensi degli articoli 35, 58, 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. come modificato dal d.l.77/21 convertito in L.108/21 cd. "semplificazioni-bis".

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Arezzo presso le sedi relative ai servizi comunali, come specificato in dettaglio nel capitolato prestazionale e descrittivo - codice NUTS ITI18.

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione di servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0/6 anni) per il periodo 01 settembre 2023 - 30 giugno 2025 (aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025) posti nel territorio di Arezzo, in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale

L'appalto di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 51 del codice Appalti, è suddiviso in due lotti funzionali: Lotto 1: gestione di n. 8 asili nido comunali e di n. 1 scuola dell'infanzia comunale – CIG 984537654B, Lotto 2: attività ausiliarie di supporto e attività di sostegno in presenza di bambini/e/e diversamente abili nei sevizi comunali in gestione diretta – CIG 9845383B10.

Gli operatori economici partecipanti possono presentare offerta sia per un singolo lotto che per entrambi i lotti, con la conseguenza che l'aggiudicazione al singolo operatore economico potrà riguardare un singolo lotto oppure entrambi i lotti.

CPV: 80110000

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott. Anna Lisa Biagini.

Per quanto non ulteriormente previsto si rinvia ai documenti pubblicati sulla piattaforma START ed in subordine al Bando tipo ANAC, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera 332 del 20.07.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del in data 04/08/2022;

#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana", consultabili all'indirizzo internet: <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma START sezione "Comunicazioni".

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono

compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a> che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana*, consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS; NB: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

#### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate chiamando il seguente numero telefonico 0810084010 e/o scrivendo all'indirizzo email start.oe@accenture.com.

Le imprese all'atto della registrazione nel sistema START sono tenute ad inserire l'indirizzo PEC corrispondente al domicilio digitale (se avente sede legale in Italia) o in ogni caso quello di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato disciplinato dall'art. 44 del Reg. UE 910/2014; tale indirizzo sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante per l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma START inerenti alla presente procedura di gara.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

Per il presente appalto si ricorda che l'operatore economico è tenuto a rispetto del Codice di comportamento del Comune di Arezzo reperibile al seguente link: <a href="https://www.comune.arezzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-arezzo">https://www.comune.arezzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-arezzo</a>

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara UE,
- · Capitolato descrittivo e prestazionale e allegati:
  - All. A Elenco personale lotto 1
  - All. B Elenco personale lotto 2
  - All. C Planimetrie Lotto 1
  - All. D Planimetrie Lotto 2
  - All. E DUVRI
  - All. F Schema di contratto per affidatario (scrittura privata)
- · Relazione Sintetica
- · Disciplinare amministrativo di gara
- Modulistica utile a rendere le dichiarazioni integrative
- Formulario DGUE in formato elettronico
- Modello Dichiarazione parti secretate relative all'offerta tecnica
- Modello informativa in materia di privacy
- · Modello Patto Integrità

Si precisa che la domanda di partecipazione e l'offerta economica sono generate direttamente dalla piattaforma START.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma START al seguente indirizzo <a href="https://start.toscana.it/">https://start.toscana.it/</a> ed anche sulla rete civica comunale <a href="https://start.toscana.it/">www.comune.arezzo.it</a>.

Le istruzioni operative per accedere ed utilizzare la Piattaforma sono accessibili al seguente link https://start.toscana.it.

#### 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l'apposita sezione di START "Chiarimenti".

Le richieste di chiarimenti e relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma nella apposita sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione nella piattaforma. La piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato.

#### 2.3 COMUNICATIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Start https://start.toscana.it/ e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili utilizzando la sezione "comunicazioni" della Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica/PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione.

In assenza di tali comunicazioni, l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale".

L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

- 1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userID e password);
- 2. Selezionare la gara di interesse;
- 3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al presente punto 2.3, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

#### 3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

N.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	IMPORTO A BASE DI GARA
LOTTO 1	gestione di n. 8 asili nido comunali e di n. 1 scuola dell'infanzia comunale – CIG 984537654B  Il costo della manodopera del presente affidamento è stimato in € 3.872.662,64 iva esclusa; l'importo del lavoro è stato determinato sulla base della tabella relativa al vigente CCNL Cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti.	80110000	€ .4.393.025,72 (importo soggetto a ribasso + oneri duvri, IVA esclusa), di cui € 1.426,29 iva esclusa relativi al costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) non soggetti a base d'asta. L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 4.391.599,43, IVA esclusa
LOTTO 2	Attività ausiliarie di supporto e attività di sostegno in presenza di bambini/e/e diversamente abili nei servizi comunali in gestione diretta – CIG 9845383B10  Il costo della manodopera del presente affidamento è stimato in € 1.279.399,60 iva esclusa; l'importo del lavoro è stato determinato sulla base della tabella relativa al vigente CCNL Cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti.	80110000	€ 1.452.371,69 (importo soggetto a ribasso + oneri duvri, IVA esclusa), di cui € 1.532,54 iva esclusa relativi al costo della sicurezza derivante dai rischi di natura

		interferenziale (DUVRI) non soggetti a base d'asta. L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 1.450.839,15, IVA esclusa.
Importo to	otale soggetto a ribasso LOTTO 1	€. 4.391.599,43, IVA esclusa
Importo to	stale soggetto a ribasso LOTTO 2	€ 1.450.839,15, IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio comunale.

#### 3.1 DURATA

La durata del presente appalto è stabilita per il periodo dal 01 settembre 2023 al 30 giugno 2025. Il contratto avrà decorrenza dal 01/09/2023, al fine di consentire all'operatore economico aggiudicatario la predisposizione dell'attivazione del servizio dalla data di inizio dell'anno scolastico. La suddetta durata contrattuale, di tipo pluriennale, si rende necessaria per i seguenti motivi:

- a) natura e complessità del servizio;
- b) necessità di stabilire un rapporto di continuità educativa;
- c) necessità per il personale di conoscere approfonditamente le prestazioni oggetto del presente affidamento.

#### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere modificato ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal Codice.

Nell'eventualità l'esecuzione avverrà con gli stessi patti e alle medesime condizioni previsti nel contratto originario.

Lotto n.1 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due (2 anni scolastici - aa.ss. 2025/2027) e cioè fino al 30/06/2027; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno nove mesi prima della scadenza del contratto. L'importo stimato per il suddetto rinnovo è quantificato in € 4.391.599,43 oltre iva di legge.

Lotto n.2 - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due (2 anni scolastici - aa.ss. 2025/2027) e cioè fino al 30/06/2027; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno nove mesi prima della scadenza del contratto. L'importo stimato per il suddetto rinnovo è quantificato in € 1.450.839,15 oltre iva di legge

	Lotto '	1	
Valore complessivo a base di gara	Importo rinnovo	per	Valore globale a base di gara

€ 4.393.025,72	€ 4.391.599,43	€ 8.784.625,15

	Lotto 2	
Valore complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Valore globale a base di gara
€ 1.452.371,69	€ 1.450.839,15	€ 2.903.210,84

E' prevista la proroga contrattuale per un periodo necessario, in via esclusiva, all'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio *de quo*.

#### 3.3 REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art.6 (Revisione prezzi) del capitolato descrittivo e prestazionale.

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato,** ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **5. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti come segue. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale comprovabili mediante i documenti indicati nel presente disciplinare di gara avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, in ottemperanza alla Deliberazione A.N.AC.27/7/2022 n. 464. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un"PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo 14.5.

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti e il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, da parte della stazione appaltante. Si segnala tuttavia che, in via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE devono essere inseriti nel sistema dagli Operatori Economici. La stazione appaltante può, in ogni caso, avvalersi di quanto previsto dall'art. 85 co. 5 del Codice.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

#### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- 6.1.1 I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti:
- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

È onere del concorrente verificare - entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

#### 6.2-REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

L'operatore economico deve:

**a)** presentare almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 attestanti la solidità e capacità economica per l'assunzione dell'appalto

La corretta applicazione della disposizione richiede agli istituti bancari di riferire sulla qualità dei rapporti in atto con l'operatore economico (correttezza e puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso (Consiglio di Stato, sezione V, 9 marzo 2015, n. 1168).

b) aver conseguito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, un fatturato specifico minimo annuo per l'espletamento di servizi educativi nella fascia 0/6 anni, gestiti in proprio o affidati in appalto da parte di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre anni scolastici (2019/2020-2020/2021-2021/2022) non inferiore al valore annuale del lotto o dei lotti per i quali si intende partecipare, ritenuto indispensabile a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa.

Qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato specifico complessivo nei tre aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022 di cui al presente punto non dovrà essere inferiore alla somma del valore annuale stimato dei lotti ai quali si intende partecipare.

La comprova del requisito **sub lettera b)** è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono:
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

#### 6.3-REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**a)** Aver effettuato, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell'appalto e/o la risoluzione del contratto, servizi relativi al lotto o ai lotti per i quali si intende partecipare, nel corso degli ultimi tre anni scolastici (2019/2020-2020/2021-2021/2022) e per la durata minima corrispondente ad un anno scolastico in almeno tre Comuni, di cui almeno uno di oltre 80.000 abitanti;

**b)** essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e smi

La comprova del requisito **sub lettera a)**, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

La comprova del requisito **sub lettera b)** è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma sopra indicata rilasciato da un organismo per lo specifico settore /scopo del certificato richiesto da un Ente Nazionale Unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA autorizzato a norma dell'art.5 par.2 del Regolamento (CE) n.765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

### 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che l'inciso previsto dal c. 8 terzo periodo dell'art 83 del Codice e dalla versione di Marzo 2022 del Bando Anac, approvato con Delibera del 16.03.2022 n. 154, deve intendersi espulso dall'ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C642-20) e pertanto viene riportato in forma rettificata.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal

#### GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria, punto 6.2, lettere a) e b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il requisito di cui al precedente punto 6.3, lettera b) deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271)

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

#### 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 devono essere posseduti:

- 1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

#### L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dai punti 6.2 e 6.3 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stante la particolarità del servizio educativo e la necessità di garantire l'uniformità, la continuità, la coerenza pedagogica e l'ottimizzazione delle prestazioni nei confronti dell'utenza, tenendo conto della peculiarità delle attività dei servizi oggetto di appalto in quanto destinati a minori e a soggetti con disabilità, non è ammesso il sub-appalto ad esclusione delle seguenti prestazioni: attività ausiliarie.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (ex art.105 c.1 del D.Lgs.n.50/2016), salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d). 9.

#### 9.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni e degli oneri della sicurezza, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e precisamente di importo pari a:

Valore dell'appalto	
Importo cauzione intera 2% (su importo a base di gara iva esente) LOTTO1	€.87.860,51
Importo cauzione ridotta del 50% - PARI A 1% (SISTEMA DI QUALITA')	€.43.930,26
Importo cauzione intera 2% (su importo a base di gara iva esente) LOTTO 2	€.29.047,43

ATTENZIONE: l'elenco delle riduzioni sopra riportato è indicativo e non esaustivo. Riferirsi nel dettaglio a quanto indicato nell'art. 93 c. 7 del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di cumulo di riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, ai sensi dell'art. 93 comma 2, così sostituito dall'art. 29 della legge n.122 del 2022 (legge di conversione del DI 73/22):

- presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
- nel caso in cui l'operatore scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, potrà effettuare con bonifico un versamento presso la Tesoreria del Comune di Arezzo Monte dei Paschi di Siena s.p.a Sede di Arezzo Corso Italia n.221 te.0575/91371.
   -IBAN IT95G0103014100000004866071 BIC SWIFT: PASCITMMARE. "SERVIZI EDUCATIVI AA.SS.23/25 LOTTO 1-CIG984537654B"
- "SERVIZI EDUCATIVI AA.SS.23/25 LOTTO 2-CIG 9845383B10" e provvedere al pagamento riferito all'importo rispetto ai singoli CIG di cui alle presente procedura di gara;
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondenti ai requisiti di cui all'Articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

Il concorrente che costituisca la garanzia provvisoria nei termini indicati deve inserire su Start la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento recante gli estremi della garanzia provvisoria costituita e la relativa causale. La costituzione della garanzia provvisoria in contanti è consentita nei limiti all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49 co. 1 del D. Lgs 21.11.2007 n. 231 come da art. 93 co. 2 primo periodo del Codice.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo Garanzia fideiussoria provvisoria approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" a tale Decreto;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire su START il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente punto 9, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata con l'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione e, comunque, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione del concorrente classificatosi 2° in graduatoria sarà trattenuta fino alla completa verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### 10. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

A sensi dall'articolo 8, comma 1, lettera b), decreto legge n.76/20, convertito in legge n. 120/20, come modificato dal decreto legge n. 77/21, convertito in legge n.108/21, il sopralluogo è facoltativo. Il sopralluogo è finalizzato a rendere edotti i partecipanti alla procedura delle condizioni dei luoghi ove deve essere svolto il servizio. Lo stesso si rende necessario quando per la formulazione dell'offerta tecnica, la conoscenza dei luoghi diventa indispensabile. Tuttavia le prestazioni

oggetto del presente servizio sono ampliamente declinate nel capitolato tecnico pertanto gli ritenere il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione, senza far derivare in caso di mancato adempimento del medesimo, un effetto espulsivo. (Cons.St., sez.V, 19 gennaio 2021,n.575).

La data dell'eventuale sopralluogo è fissata:

- per il lotto 1 il giorno 20 giugno 2023;
- per il lotto 2 il giorno 22 giugno 2023;

Per effettuare il sopralluogo dovrà essere inviata richiesta <u>entro e non oltre</u> le **ore 10:00** del giorno **16/06/2023** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

<u>comune.Arezzo@postacert.toscana.it</u> e p.c. agli indirizzi: <u>a.biagini@comune.Arezzo.it</u> e <u>d.barucci@comune.Arezzo.it</u> e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

IL RUP comunicherà, entro il giorno 19 giugno 2023, al recapito email dal quale è pervenuta la richiesta, ora e luogo di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo.

Si precisa che la mancata conoscenza dei luoghi presso i quali si svolge la prestazione, oggetto del presente appalto, può rappresentare un limite per la formulazione dell'offerta.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. La Stazione appaltante, prima dell'apertura della gara, procederà per le ditte offerenti, alla verifica dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

#### 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 220,00 (per IL LOTTO 1) e €. 165,00 (per il LOTTO 2) correlati ai corrispondenti numeri di cig, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC nr. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <a href="https://www.anticorruzione.it/delibera-numero-621-del-20-dicembre-2022">https://www.anticorruzione.it/delibera-numero-621-del-20-dicembre-2022</a>.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac">https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac</a>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

#### 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate secondo le modalità descritte dalla documentazione di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e potranno essere ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, oltreché nei termini indicati nelle premesse particolari; non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Start, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, (a pena di esclusione,) con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore <u>13.00 del giorno 12/07/2023</u> a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB.

#### 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- A Documentazione Amministrativa (N.B: la domanda di ammissione alla gara è generata dal sistema START)
- B Offerta tecnica
- C Offerta Economica

(N.B: L'Offerta economica contenente il prezzo offerto con ribasso percentuale, è generata dal sistema START).

La "documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata dall'Offerta Economica e dall'Offerta Tecnica. La mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

#### Si precisa che:

- ☐ l'ora di riferimento per l'inizio e la fine delle fasi di gara è esclusivamente quella del sistema START, e non altre;
- □ il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- □ la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- ☐ l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse;
- □ è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti

l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l'art. 83 co. 9 del Codice.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione su Start e la domanda viene generata su Start. Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal Disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli elencati nelle premesse del Disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 co 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

#### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale<sup>1</sup> dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, dei moduli A.1.a - A.2.a e A.2.b e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – CONTENUTO DELLA BUSTA telematica A

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema Start:

- 1. domanda di partecipazione generata dal sistema;
- attestazione del pagamento del bollo di € 16,00;
- 3. DGUE
- 4. dichiarazioni integrative su modelli A.1.a, A.2.a e A.2.b;
- 5. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 6. PassOE;
- 7. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8. documentazione in caso di avvalimento (se necessario);
- 9. documentazione per i soggetti associati (se necessario);

#### 10. patto integrità

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.
  In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli altri documenti di gara.

La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico contiene, inoltre, le seguenti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema Start come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

- **Generare** il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore (o curatore fallimentare nei casi indicati dal punto 2.5) del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al co. 3 dell'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "*Modifica anagrafica*" presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione ", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gare;
- 2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
- 3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della
procedura di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato n. 3 in
materia di requisiti di partecipazione:

- 1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- 2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- 3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto del contratto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

ognuno	dei	membri	dell'operatore	riunito	dovrà	firmare	digitalmente	la	"domanda	di
partecipa	azior	ne" gener	ata dal sistema	e ad es	ssi riferi	ti;				

Pertanto la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

	mandataria/capofila;	
	nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dall	la
П	dai concorrente che partecipa in forma singola;	

- □ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo
   45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico, nell'apposito spazio, in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio; oppure

c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo di € 16,00, da pagare tramite bonifico su c/c di tesoreria n. 04866071 intestato a Comune di Arezzo, presso Monte dei Paschi di Siena s.p.a sede di Arezzo Corso Italia 221 - IBAN IT95G0103014100000004866071 BIC - SWIFT: PASCITMMARE. La causale di versamento dovrà essere la seguente: "imposta di bollo per offerta gara affidamento servizi educativi aa.ss.2023/2025 lotto 1- lotto 2".

Qualora l'imposta di bollo non risulti pagata, la documentazione di gara verrà inoltrata all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accertamento dell'imposta omessa e l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

In alternativa alla modalità sopra indicata, l'operatore economico potrà effettuare il pagamento tramite sistema Pago PA. In particolare l'operatore dovrà:

- Collegarsi al seguente link: <a href="https://pagopa.comune.arezzo.it">https://pagopa.comune.arezzo.it</a>;
- Selezionare la voce di entrata di proprio interesse;
- seguire le istruzioni relative alla compilazione del pagamento;
- cliccare "vai alla pagina di pagamento" dal quale si aprirà il form del sito "IRIS" di Regione Toscana dove sarà possibile eseguire il versamento

La ricevuta del versamento deve essere caricata, in copia digitale, sulla piattaforma Start, nell'apposito spazio "ricevuta pagamento imposta di bollo" nella sezione "Richieste".

#### 14.2 DGUE DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

**N.B. SI RACCOMANDA** la compilazione del modello editabile predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall'ente aggiudicatore.

Gli operatori economici dovranno compilare il DGUE, salvarlo sul proprio pc in formato pdf, firmarlo digitalmente, e solo dopo potrà essere caricato sulla piattaforma di negoziazione.

Il Documento di gara unico europeo per brevità DGUE, reso disponibile in versione editabile nella documentazione di gara, contiene tutte le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, ad eccezione di quelle nel seguito evidenziate, e sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 prescritti dal bando/disciplinare, che dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI^ in particolare:

#### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- ➤ **DGUE dell'ausiliaria**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II<sup>^</sup>, sezioni A e B, alla parte III<sup>^</sup>, alla parte IV<sup>^</sup>, in relazione ai reguisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI<sup>^</sup>:
- il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse prestate (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall'ausiliaria;
- Modulo A.2.b, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 co. 7 del Codice e con il quale, nei soli casi di avvalimento previsti dal D.Lgs 110 co. 5 del Codice, a seguito del provvedimento ANAC che subordina la partecipazione ad avvalimento, il legale rappresentante dell'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione alla contratto.

#### Parte III - Motivi di esclusione

Le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016 relative a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sono rese senza l'indicazione del nominativo e si intendono riferite a ciascun singolo soggetto già indicato nella domanda di partecipazione.

Nella sezione B relativa alle cause di esclusione legate al pagamento di imposte e tasse, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le violazioni agli obblighi di pagamento di cui all'art. 80 c. 4 d.lgs. 50/2016, ancorché non gravi o non definitivamente accertate.

Nella sezione C relativa ai motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

	Nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
è	necessario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere ivi indicate: a) fallimento; b) liquidazione
C	oatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità aziendale.

	In relazione alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. c) D.lgs 50/2016 riguardanti i
gravi	illeciti professionali, il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie
astrat	tamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto
dalle	"Linee guida ANAC n. 6 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre
2017"	

□ II p	osses	sso de	ei requi	isiti (	di ordine	generale	di cu	ıi all'art.	80 co.	5 lett.	b), c-b	is), c-ter),	c-qu	ıater),	, f
bis),	f-ter)	così	come	da	modifiche	apporta	ate al	D.lgs.	50/201	16 dal	D.lgs.	56/2017,	dal	D.L.	n
135/2	2018,	dal D	.L. n. 3	2/20	019 e dal	D.lgs. 14	1/2019	9							

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto seque:

- la sezione A ove inserire i dati relativi ai requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare di gara posseduti dal concorrente;
- la sezione B ove dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) di cui al paragrafo 6.2, lettere a) e b) del presente disciplinare (le dichiarazioni di Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 attestanti la solidità e

### capacità economica per l'assunzione dell'appalto devono essere presentate in allegato al DGUE nell'apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica)

- la sezione C ove dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice, di cui al paragrafo 6.3 lettera A) del presente disciplinare di gara A tal fine nel DGUE dovranno essere indicati il nome del Committente/Concedente, l'oggetto e la descrizione dell'attività, i termini contrattuali (inizio e fine attività)

**Parte IV** sezione D: in tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 6.3 lettera B) del presente disciplinare (certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 / 2015 e smi)

Parte V "Riduzione del numero di candidati qualificati Art. 91 del Codice": non richiesta.

#### Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO MODULI A.1.a -A.2.a-A.2.b

### 14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE (E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI)

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, tramite i suddetti moduli, con le quali:

- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti RGPD UE 2016/679, e dal Dlgs n. 196/2003 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo reperibile al seguente link: https://www.comune.arezzo.it/ it/ufficio/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento, nonché delle linee guida Anac

- approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;
- si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- 1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza se previsti, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolti i lavori;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;

#### 2. si impegna:

- a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 3. Prende atto di quanto segue, in base a quanto previsto nella determinazione a contrattare, nel Capitolato e nello Schema di contratto ad essa allegati:
- a) il subappalto è ammesso limitatamente nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.8 del presente Disciplinare stante la peculiarità del servizio oggetto del presente affidamento;
- b) è necessario presentare il progetto di riassorbimento del personale come indicato nel Capitolato e nel Disciplinare di gara da allegare all'offerta tecnica;
- c)di prendere atto che la S.A. si riserva, ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.lvo 50/2016 così come modificato dalla Legge n. 120/2020, di valutare eventuali esclusioni, revoche, risoluzioni o recessi previo contraddittorio con l'appaltatore, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi, e che il RUP le abbia valutate motivatamente tali da compromettere l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto;
- d)di prendere atto che allo schema di contratto, in fase di stipula, saranno apportati tutti i più opportuni adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole essenziali che saranno riportate nei moduli di gara e le eventuali cause di risoluzione e recesso dipendenti dal recepimento dell'art.80 comma 4 del codice appalti per la parte modificata dalla legge n. 120/2020, nonché ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;
- e)di prendere atto che nella documentazione di gara è previsto il recesso per motivi di pubblico interesse determinato dalla variazione in diminuzione, superiore al quinto d'obbligo indicato dall'art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, degli importi posti a base di gara per il periodo successivo al bilancio di previsione 2023-2025, senza che ciò determini alcuna pretesa o indennizzo da parte dell'aggiudicatario ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 109 comma 1 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 4. si impegna ad avviare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto con le modalità in caso di consegna in urgenza del servizio, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 8 del Dlgs n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e dell'art. 32 c. 8 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i. e sia richiesta dalla Direzione 02;
- 5. dichiara di essere a conoscenza che la stazione la Stazione Appaltante, in relazione all'art. 80 comma 4 del codice secondo periodo introdotto dalla I. n. 120/2020, si riserva di valutare, in relazione all'appalto in oggetto, eventuali esclusioni, revoche, risoluzioni o recessi previo contraddittorio con la ditta, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi, e che il RUP le abbia valutate motivatamente tali da compromettere l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto";

Il Modulo A.1.a, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

## 14.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONCORRENTE RTI -CONSORZIO ORDINARIO E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER CONSORZI ART.45 LETT.B) -C)- IMPRESA AUSILIARIA (MODULI A.2.A E A.2.B)

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico Start negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il Modulo A.2.a - Dichiarazioni integrative del concorrente RTI - consorzio ordinario ed il Modulo A.2.b - Dichiarazioni integrative per ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e lett. c) del Codice e da ciascuna ausiliaria.

Il Modulo A.2.a è previsto per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo

- dichiara l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiara l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.]

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Il Modello A.2.b viene utilizzato per rendere le dichiarazioni da parte di consorzi stabili tra i quali anche i consorzi tra cooperativi e i consorzi artigiani), nonché le consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

#### 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

#### 14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO (GARANZIA PROVVISORIA / BOLLO/ PASSOE)

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

 documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 co. 8 del Codice;

- attestazione del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
- [Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice] copia della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- passOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere inserito nel passOE del concorrente anche l'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente sia del concorrente che dell'impresa ausiliaria (rappresentante legale/procuratore).

Dovranno essere, inoltre, inserite nel passOE del concorrente, in aggiunta al concorrente, con sottoscrizione digitale del rappresentante legale o procuratore di ciascun soggetto, le eventuali imprese consorziate esecutrici.

In ogni caso, ove il passOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il passOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, a pena di esclusione, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

#### 14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

- per i raggruppamenti temporanei già costituiti: copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del DLgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del DLgs 82/2005;
- per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

### Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

3. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni indicate dai punti da 1 a 3, potranno essere rese in forma aggiuntiva utilizzando i modelli di dichiarazione tipo redatti dalla Stazione Appaltante, allegati tipo A.1.a – A.2.a -A.2.b.

14.7 PATTO INTEGRITA': il concorrente dovrà sottoscrivere il documento ed inserirlo nell'apposito spazio della sezione "Richieste".

#### 15. OFFERTA TECNICA - CONTENUTO DELLA BUSTA telematica B

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnico-progettuale;

Ai fini dell'accessibilità dei documenti, l'operatore economico allega una dichiarazione firmata (a questo fine la Stazione appaltante mette a disposizione il Modello - Dichiarazione parti secretate offerta tecnica, (allegato "Modulo eventuali parti secretate OT) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

- b) Ai fini del rispetto della **clausola sociale** di cui al successivo punto 25 del Disciplinare, il concorrente allega all'offerta tecnica un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.
- c) Modello relativo all'eventuale presenza dei segreti tecnico-commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite in particolare dal Capitolato e dalla documentazione di gara (allegato al presente disciplinare amministrativo contenente i criteri di valutazione dei progetti tecnici per ciascun lotto), l'inosservanza delle quali determina l'esclusione per irregolarità dell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 59 c. 3 lett. a) del Codice. Si rimanda nello specifico al limite delle 20 facciate, come indicato nell'allegato al presente disciplinare amministrativo in dettaglio. Si precisa che il limite delle 20 facciate vale sia per il LOTTO 1 che per il LOTTO 2.

L' offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
     n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente. Ai fini dell'inserimento sulla piattaforma dell'offerta tecnica, sempre nell'ambito del «passo 2» del percorso guidato di «presentazione offerta», l'offerente deve:

produrre sulla Piattaforma la documentazione costituente l'Offerta tecnica in file
formato PDF/A;
deve sottoscrivere con firma digitale (compresa la sottoscrizione del professionista laddove richiesta);
comprimere in un unico file compatto in formato «.ZIP»;
caricare sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

Circa le modalità di inserimento si rinvia alle successive "Note per l'inserimento dei documenti nel sistema".

In caso di aggiudicazione e consequente stipula del contratto:

- ☐ l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- □ i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono indipendenti dal contenuto dell'offerta tecnica presentata e, pertanto l'importo contrattuale ed i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non possono mutare in forza dell'offerta tecnica presentata.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile.

## 16. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA telematica C

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1. L'Offerta economica è generata dal sistema START e deve indicare, **a pena di esclusione**, il ribasso in percentuale rispetto all'importo soggetto a ribasso iva esente.

Le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi nei suddetti documenti, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale<sup>1</sup>, da valutare in relazione alla fattispecie concreta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile.

In particolare:		

non sanabili:

ribasso in percentuale IVA esente, espresso con 2 cifre decimali dopo la virgola;
i costi aziendali dell'offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza).

i propri costi della manodopera;

L'operatore economico dovrà completare anche il file di dettaglio in formato excel allegato all'offerta economica riferito alle singole voci che compongono ciascun lotto. Il modello in dettaglio dovrà essere firmato digitalmente ed inserito nell'apposito spazio della richiesta presente nell'offerta economica;

a) L'offerta economica dovrà contenere A PENA DI ESCLUSIONE, in quanto elementi essenziali

# Per presentare l'offerta economica generata dal sistema "O.E." il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
   Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che quanto agli oneri aziendali della sicurezza, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, ecc. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "form on line". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del co. 5 lett. c) dell'art. 97 del Codice indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

Per la presente procedura, la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ PDF/ A e per i documenti di testo
- PDF /A e JPG per le immagini.
  - La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
  - Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, "O.E", è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

#### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Relativamente ai punteggi, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, ha valorizzato gli elementi qualitativi dell'offerta ed ha individuato criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

	punteggio massimo
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
totale	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai criteri e alle modalità indicati nell'allegato "Criteri di valutazione", cui si rinvia integralmente.

L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Relativamente al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica Si rinvia integralmente a quanto indicato nell'allegato "Criteri di valutazione".

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, si rinvia integralmente a quanto indicato nell' allegato "Criteri di valutazione".

17.4 Metodo di calcolo dei punteggi

Relativamente al metodo di calcolo dei punteggi, si rinvia integralmente a quanto indicato nell' allegato "Criteri di valutazione".

### 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice di cui all'art.77 del Codice, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre componenti compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei Criteri di valutazione del presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

I lavori della commissione si svolgeranno in sedute pubbliche (una per l'apertura delle offerte tecniche ed una per l'apertura delle offerte economiche) e in una o più sedute riservate per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

# 19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno <a href="mailto:13/07/2023 alle ore 12.00">13/07/2023 alle ore 12.00</a> in videoconferenza al seguente <a href="mailto:indirizzo">indirizzo</a> <a href="https://meet.jit.si/garearezzo">https://meet.jit.si/garearezzo</a> Tale seduta in videoconferenza, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma di START. Parimenti, le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma di START tramite la sezione "Comunicazioni".

## 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il Presidente del seggio di gara procederà a:

- aprire le offerte presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla sola Documentazione Amministrativa:
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- richiedere eventuali chiarimenti:
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo in materia di soccorso istruttorio;
- disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione dalla gara dei concorrenti.

In particolare il Presidente del seggio di gara sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate anche circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procede all'esclusione del consorzio e del consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di retisti o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, se del caso;
- e) a verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio ed ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
- f) a disporre l'ammissione/esclusione dei concorrenti;
- g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 85 co. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procederà a verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 co. 4 lett. b Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## 21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato al presente disciplinare "Criteri di valutazione" . Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Dopo la fase di ammissione della documentazione amministrativa, le sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate da un dipendente della Stazione Appaltante, in qualità di segretario verbalizzante.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità indicate dai criteri di valutazione e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica la commissione procede mediante **sorteggio** off line ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, mediante la piattaforma START tramite la sezione "Comunicazioni".

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente per quanto di competenza, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse:
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- per irregolarità non sanabile dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui il valore finale del punteggio, avesse un numero di decimali maggiore di due, in fase di formulazione della classifica, si applicherà il troncamento di tale valore al secondo numero di decimali, dopo la virgola, senza effettuare alcun arrotondamento.

In ordine all'utilizzo delle cifre decimali nell'individuazione della soglia di anomalia, si precisa che la Piattaforma START, in fase di calcolo della soglia di anomalia, in applicazione dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii:

- il sistema START esegue tutti i calcoli intermedi alla massima precisione possibile, senza considerare il numero di cifre decimali impostato in fase di gara per il recepimento delle offerte.
- nel dettaglio, con "massima precisione" si intende che il sistema registra i numeri sulla base dati con un numero di decimali dell'ordine di alcune decine.
- in generale i confronti fra i numeri vengono realizzati alla massima precisione possibile senza realizzare troncamenti o arrotondamenti.
- la media, calcolata dal sistema alla massima precisione possibile, viene troncata all'ottava cifra decimale e il confronto con i ribassi offerti per individuare gli scarti viene effettuato con il valore troncato.
- il valore della soglia di anomalia viene calcolato e salvato all'interno del sistema alla massima precisione possibile.
- il confronto della soglia di anomalia con i ribassi offerti viene eseguito alla massima precisione.
- il valore della soglia viene visualizzato nella pagina di classifica troncato alla quinta cifra decimale.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice – o il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile Unico del Procedimento e al Dirigente responsabile tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice. In ogni caso il Comune di Arezzo si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, e fermo quanto previsto dall'art. 85 co. 6 Codice, sul concorrente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria e, in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata.

L'Amministrazione verificherà l'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/2008, per quanto applicabile ad appalti di servizi.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione;

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria nei casi di cui all'art. 93 co. 6 del Codice. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al concorrente che segue in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente che segue in graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione

appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020, qualora il superamento del termine massimo di conclusione della gara sia dipendente da causa imputabile all'operatore, tale condotta costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura.

Nei casi di pubblico interesse, la stazione appaltante si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto prima della stipula del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall'art.32 commi 89-10 del codice dei contratti e, fino al 31/12/2023, dell'art. 8 comma 1 della L. n. 120/2020 e s.m.i.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13/08/2010 n. 136.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 co. 3 lett. c bis) del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216 co. 11 del Codice e del D.M. 2/12/2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione di gara è indicativamente pari a € 2.500,00 circa ma lo stesso è rimesso all'indagine concorrenziale che deve espletare la stazione appaltante e pertanto non è quantificabile in maniera precisa in questa fase. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipula del contratto è comunque subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) che l'aggiudicatario abbia presentato la documentazione che sarà richiesta dall'Ufficio competente unitamente alla garanzia definitiva indicate dall'art. 103 del codice appalti;
- b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate, se ed in quanto dovute:
- c) al rimborso delle spese di pubblicità legale da parte dell'aggiudicatario.

## 24. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

IL contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

### 25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Nel corso delle verifiche sui requisiti di idoneità tecnica, preliminarmente all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, questa Stazione Appaltante acquisirà, il progetto di riassorbimento concretamente attuabile dall'aggiudicatario che verrà allegato al contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si precisa altresì che l'adozione del piano di riassorbimento da parte del soggetto affidatario comporta il tendenziale obbligo di mantenere i livelli occupazionali del precedente gestore dell'appalto. Non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tanto meno ad applicare le medesime condizioni contrattuali né, infine, a riconoscere l'anzianità pregressa (Consiglio di Stato, Sez.V, 20/03/2023).

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., ricorrendone la fattispecie ed i presupposti, quale Servizio ad alta intensità di manodopera, l'affidatario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato tecnico, è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali del precedente gestore dell'appalto in questione, secondo lo schema relativo al personale impiegato nel precedente contratto.

### 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In particolare, il concorrente è tenuto ad attestare in fase di gara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arezzo reperibile al seguente link: <a href="https://www.comune.Arezzo.it/">https://www.comune.Arezzo.it/</a>, nonché delle linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice.

### 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

- ai sensi dell'art. 53 c. 2 D Lgs. 50/2016, l'accesso alla documentazione di gara presentata dai concorrenti collocati in graduatoria è differito alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si precisa inoltre, che in base a quanto previsto dalla recente giurisprudenza, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18.03.21, l'ostensione di quanto richiesto presuppone la "stretta indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che nel quadro del bilanciamento tra gli interessi meritevoli di tutela ed il diritto all'esercizio del c.d. accesso difensivo, risulta necessario l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate.

Nel procedimento di valutazione dell'ostensibilità dei documenti la Stazione Appaltante, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, verificherà l'eventuale sussistenza di segreti tecnici e commerciali sottraibili all'accesso in base all'art. 53 comma 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016.

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Arezzo in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "**Titolare**"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Arezzo, con sede in P.za Libertà 1 in persona del Sindaco in carica pec: <a href="mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it">comune.arezzo@postacert.toscana.it</a>, tel. 0575 3770.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Arezzo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all'atto della stipula di contratti con l'Ente o dell'assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune .

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
- b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
- c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari);

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Arezzo, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.

In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. E ii., Regolamenti interni dell'ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.

### PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Arezzo potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento.

Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;

a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento

alle società partecipate dal Comune di Arezzo per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Arezzo è parte;

a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della: pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Arezzo avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.

I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.

Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

### OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Arezzo, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; la

rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;

la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;

di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

#### MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Arezzo abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.comune.arezzo.it.

Allegato: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE